



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

(Città metropolitana di Messina)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 14/03/2025, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.n. 267/2000)

Deliberazione n. 14 del 20/02/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture incarico legale Avv. Giuseppe Imbesi – Controversia La Rosa Santina
C/ Comune di Terme Vigliatore

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 11.30 e seguenti, nella sede del Comune di Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

	Nominativo	Funzione	Partecipa
1	Dott. Lucio Catania	Componente	In presenza
2	Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	In presenza
3	Dott. Antonio Coppolino	Componente	In presenza

Partecipa alla riunione, nella qualità di segretario verbalizzante, Maria Presti;

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Terme Vigliatore (ME) con delibera consiliare n. 36 del 24 dicembre 2024, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Terme Vigliatore, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 31 marzo 2025 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale Presidente il Dott. Lucio Catania.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 252, comma 4, del citato Decreto legislativo 267/2000, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 31.12.2024;

PRESO ATTO che il Comune di Terme Vigliatore, con nota prot. 16180/2025 del 22 ottobre 2025, ha richiesto alla Corte dei Conti, un parere in materia di ripartizione delle competenze tra gestione ordinaria dell'Ente e gestione liquidatoria OSL;

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

PRESO ATTO che, in particolare, che il Comune ha chiesto:

- a) se nella dicitura *“Tutte le svariate obbligazioni che, pur se strictu iure sorte in seguito, costituiscono, comunque, la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto”* possa essere ricompreso anche il conferimento di incarichi legali relativi a contenziosi, formalizzati successivamente alla dichiarazione di dissesto ma che sono la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, sia di competenza della gestione ordinaria dell'Ente o di competenza della gestione straordinaria dell'organismo di liquidazione;
- b) se, in caso di competenza della gestione liquidatoria, l'OSL debba conferire direttamente gli incarichi legali con copertura finanziaria a carico della massa passiva, oppure se gli incarichi possano essere conferiti dall'Ente, ferma restando la copertura finanziaria a carico della massa passiva;
- c) se, in alternativa e sempre in caso di competenza della gestione liquidatoria, la copertura debba essere limitata solo alle spese che maturino in costanza di dissesto, ossia per le singole fasi del contenzioso, in considerazione della presumibile lunga durata dei contenziosi che potrebbero andare oltre la data di approvazione del rendiconto dell'OSL;
- d) se, in caso di attrazione della materia alla gestione liquidatoria, le competenze dei legali siano soggette a decurtazione al pari delle altre poste comprese nella massa passiva o se possano essere liquidate per intero.

PRESO ATTO che, la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, tramite il Portale Centrale Pareri, ha trasmesso il parere n. 250/2025/PAR adottata in Camera di Consiglio del 6 novembre 2025;

RILEVATO che la Corte dei Conti ha premesso di ritenere attratte nella gestione O.S.L. tutte le passività insorte, anche in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, ma che siano espressione di fatti occorsi antecedentemente ad esso. Da questo principio consegue che l'organo competente ad adottare atti di conferimento di incarichi (costituzione in giudizio o appello sentenze di primo grado) relativi a contenziosi conseguenti direttamente e immediatamente da atti e fatti di gestione precedenti la data di dissesto è l'O.S.L.;

RILEVATO, ancora, che nel parere di cui trattasi, viene affermato che “gli incarichi legali legati a fatti e atti rientranti nella sua competenza saranno dallo stesso organo conferiti e graveranno contabilmente nella gestione separata attribuita allo stesso organo e cioè saranno coperti con la massa attiva dello stesso O.S.L. indicata secondo i criteri indicati analiticamente nel TUEL;

RILEVATO, infine, che la Corte dei Conti, nel citato parere, rileva che il corrispettivo spettante al professionista incaricato dall'O.S.L. nell'ambito della sua gestione non sia soggetto alla procedura di liquidazione dei debiti pregressi, trattandosi di spesa della gestione O.S.L. soggetta a rendicontazione;

CONSIDERATO che, con nota prot. 0017579 del 19 novembre 2025, il Responsabile dell'Area 1 e del Segretario Generale, alla luce del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, hanno trasmesso all'O.S.L. un prospetto aggiornato degli incarichi legali già conferiti;

RILEVATO che questo Organo Straordinario di Liquidazione con delibera n. 32 del 24/11/2025 ha confermato gli incarichi professionali già attribuiti dal Comune in data antecedente al citato parere e riportati nel prospetto trasmesso con nota prot. 0017579 del 19 novembre 2025;

RILEVATO che con la citata delibera questa Commissione ha ratificato l'incarico conferito all'Avv.

Giuseppe Imbesi già nominato con determina dirigenziale n. 125 del 29/05/2025 R.G. 220 per la difesa dell'Ente nel giudizio di primo grado promosso dalla Sig.ra La Rosa c/ Comune di Terme Vigliatore avente ad oggetto il sinistro del 16.12.2021, quindi, relativo ad un periodo antecedente alla data del 31 dicembre 2024 e quindi rientranti nella competenza dell'OSL di Terme Vigliatore.

RILEVATO che, come da relazione e documentazione prodotta con nota n. 87 del 23 Gennaio 2026 dal Responsabile Area Amministrativa – Affari Generali, il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 12/2026 ha condannato il Comune di Terme Vigliatore nel giudizio *de quo*;

CONSIDERATO che con deliberazione n°9 del 02/02/2026, adottata da codesto Organo, è stato conferito incarico di patrocinio legale all'Avv. Giuseppe Imbesi al fine di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n°12/2026 emessa nella controversia sopra citata, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della procura alle liti e l'ufficio contenzioso del comune *“a predisporre tutti gli atti gestionale, compreso il disciplinare e quanto previsto dal regolamento comunale, per l'espletamento del mandato in argomento”*;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n° R.G. 90 del 10/02/2026 è stato formalizzato l'incarico al legale sopra citato, dietro pattuizione di un compenso di €6.752,22 di cui €777,00 per contributo unificato, dando atto nella medesima determinazione che la suddetta somma è a carico degli oneri della gestione liquidatoria;

VISTA la richiesta di autorizzazione trasmessa dal Comune di Terme Vigliatore pervenuta a questa OSL con nota prot. n. 194 del 18.02.2026 relativa al pagamento delle sottoelencate fatture:

- fattura n° FPA7/25 datata 02/09/2025, emessa dall'Avv. Imbesi Giuseppe quale documento giustificativo per la liquidazione di un acconto pari ad €500,00;
- fattura n° FPA1/26 datata 27/01/2026 di €4.500,00, emessa dall'Avv. Imbesi Giuseppe quale documento giustificativo per la liquidazione del saldo del suo onorario stante che la controversia si è conclusa con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n° 12/2026;
- fattura n° FPA3/26 datata 11/02/2026 di €777,00, emessa dall'Avv. Imbesi Giuseppe quale documento giustificativo per il rimborso del contributo unificato (giusta ricevuta di pagamento);
- fattura n° FPA4/26 datata 12/02/2026, emessa dal legale sopra citato per la liquidazione di un acconto di €500,00 (importo conforme al Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi di patrocinio legale vigente).

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- previo accertamento da parte dell'Ufficio Contenzioso del Comune di Terme Vigliatore della regolare esecuzione dell'incarico e del documento di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, di Liquidare e pagare le seguenti fatture comprensive di I.V.A., C.P.A e Contributo unificato, emesse dall'Avv. Giuseppe Imbesi (MBSGPP81A28A638E) con studio in Via Mandanici n.120- 98057 Barcellona P.G., Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03311660835:
 - fattura n° FPA7/25 datata 02/09/2025 pari ad €500,00;

- fattura n° FPA1/26 datata 27/01/2026 di €4.500,00;
 - fattura n° FPA3/26 datata 11/02/2026 di €777,00;
 - fattura n° FPA4/26 datata 12/02/2026 di €500,00.
- Dare mandato all'ufficio di Ragioneria del Comune di Terme Vigliatore di emettere il mandato di pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe Imbesi effettuando la relativa ritenuta d'acconto sull'onorario di cui in fattura;
 - Dare atto che la spesa di cui sopra è a carico della gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione nell'ambito degli oneri di liquidazione.
 - Demandare all'ufficio di Segreteria Generale del Comune di Terme Vigliatore la pubblicazione della presente sul sito Internet istituzionale del Comune di Terme Vigliatore;
 - Disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online del Comune di Terme Vigliatore;
 - Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr Lucio Catania

Dr.ssa Maria Leopardi

Dr Antonio Coppolino

